

**ASSOCIAZIONE CASA DELLE CULTURE APS
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLE/DEI SOCIE/I**

Il giorno 22 aprile 2024 alle ore 18,00 presso la sede in gestione di via Colocci 6 Jesi, si è riunita l'Assemblea delle/dei socie/i dell'Associazione CASA DELLE CULTURE APS.

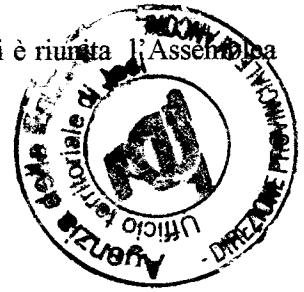
ORDINE DEL GIORNO:

1. Presa visione e approvazione bilancio consuntivo 2023.
2. Modifiche allo Statuto.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti le socie: Paola Moreschi, Zhaklin Bachynska, Mirella Argentati, Anahita Hossein Pour Dowlatabadi, Manuela Spinelli, Teodorica Barigelli, Caterina Fattori, Grazia Gara, Lucia Paolinelli, Mirella Cerasa, Rossana Montecchiani, Gabriela Cantarini, Patricia Ciummelli, Elisabetta Angelelli, Dolores Rossetti, Paola Brugnoli, Giada Veschi.

Constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata, la Presidente Paola Moreschi dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare gli argomenti all'O.d.G.

1. Zhaklin Bachynska illustra le varie voci che costituiscono le entrate e le uscite del bilancio consuntivo anno 2023 dell'Associazione e viene anche condiviso il conto consuntivo 2023 redatto in conformità agli schemi di bilancio di cui al D.M. 39/2020, a cui gli Enti del Terzo Settore sono tenuti ad attenersi a partire dalla redazione del bilancio 2021. La Presidente commenta con soddisfazione il bilancio di esercizio in quanto si chiude in positivo e, al contempo, elogia Zhaklin per il lavoro svolto, tutt'altro che facile. Poi passa ad illustrare il bilancio sociale 2023 con tutte le numerose attività svolte, che delineano una Associazione in crescita e, per questo, ringrazia tutte le volontarie che in vari modi e a vario titolo hanno portato avanti le attività dell'Associazione; un ringraziamento particolare va alla VicePresidente Caterina Fattori che ha supportato in modo egregio e senza risparmio di energie la Presidente. Si passa quindi alla votazione col seguente esito: voti favorevoli 17, voti contrari 0, astenuti 0. L'assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo dell'anno 2023.
2. Si è già ampiamente discusso delle modifiche da apportare al nostro Statuto, precisamente agli artt. 1 e 2 con l'inserimento al primo posto tra gli scopi principali la lotta ad ogni forma di violenza contro le donne e con la specifica che la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere costituiscono l'attività "prevalente" nell'Associazione. Lo scopo di tali modifiche è quello di rispondere a tutti i requisiti richiesti ad un CAV in base all'Intesa Stato/Regioni. Inoltre viene modificato anche l'art. 19: "Convocazione dell'Assemblea" per quanto riguarda la possibilità per le/i socie/i di farsi rappresentare tramite delega scritta. Ogni socia/o non può rappresentare più di un'altra socia o un altro socio. Si passa quindi alla votazione col seguente esito: voti favorevoli 17, voti contrari 0, astenuti 0. L'assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto.
3. La Presidente riferisce del colloquio avuto con Silvia Tomassoni dell'ASP9, in riferimento alla richiesta di inviare un nostro progetto formativo per il prossimo a.s. da svolgersi presso gli Istituti Superiori. L'ASP9 ha stanziato un budget di Euro 5.000,00 ma quanti Istituti aderiranno al progetto è da verificare sulla base delle adesioni che verranno raccolte. La Tomassoni ha poi invitato la Casa delle Donne alla conferenza stampa che si terrà il 24/4 alle ore 12 per presentare il report redatto dalla UOC Minori e Famiglia sui dati emersi dalla elaborazione dei questionari somministrati alle/i ragazze/i delle Superiori coinvolte/i nei due progetti, quello nostro "RispettiAMoci" nell'a.s. 2022/23 e quello della Consulta per le Donne nell'a.s. 2023/24. Per noi andranno alla Conferenza stampa Grazia e Daniela che hanno lavorato al progetto. Infine la Presidente ha chiesto alla Tomassoni il numero delle donne che l'anno scorso si sono rivolte allo sportello del CAV di Ancona presso i locali dell'ASP9 a Jesi, ma la Tomassoni non è stata in grado di rispondere, non hanno i dati dell'utenza. Riguardo a quest'ultimo tema Paola ha avuto un colloquio con la collega di "Artemisia" di



Fabriano, la quale ha riferito che sono state costrette ad ospitare il CAV di Ancona nei locali della loro associazione benchè a tutt'oggi non abbiano firmato alcuna convenzione/accordo col CAV gestito da "Donne e Giustizia".

L'assemblea termina alle ore 19,30.

Jesi, 22 aprile 2024

La Presidente dell'assemblea Paola Moreschi

Paola Moreschi

La Segretaria verbalizzante Dolores Rossetti

Dolores Rossetti



**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI**

Atto n. 07 MAG 2024 al n. 32

serie 3 per € 200,00 ()

Decreto

per il DIRETTORE TERRITORIALE

PAOLA DAVID*

* Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)



Statuto dell'associazione "Casa delle Culture APS"

Premessa

L'Associazione denominata CASA delle CULTURE APS, avente sede legale in Jesi (AN) P.zza Federico II n° 4/A, si è costituita in data 29/10/1999 ed è stata registrata all'Agenzia delle Entrate di Jesi il 11/11/1999 con atto n. 2434 ; l'ultima modifica dello Statuto è stata registrata il 15/12/2022 presso l'Agenzia delle Entrate sede di Jesi con atto n.

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "Casa delle Culture APS" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in Jesi (prov. Ancona), Piazza Federico II 4/A.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea delle/dei socie/i non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici/ori, associate/i, lavoratrici/ori e collaboratrici/ori, amministratrici/ori ed altre/i componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Dall'anno 2007 è costituito in via permanente il gruppo di lavoro "CASA delle DONNE" Sportello Antiviolenza. L'attività dello Sportello è ad oggi quella prevalente e viene svolta unicamente dalle socie, adeguatamente formate.

L'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale "ARCI aps", ne condivide le finalità, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è perseguire l'eliminazione della violenza contro le donne in quanto violazione dei diritti umani, promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità e contribuire alla crescita culturale e civile delle/dei socie/i, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione e la tutela dei diritti umani inalienabili e del benessere di ogni persona;
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza maschile e di genere contro le donne e/o le/i loro figlie/i, il sostegno, la protezione e il supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e/o delle/dei loro figlie/i; la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutte le soggettività;
- la promozione di una società aperta, inclusiva e plurale, di una nuova cittadinanza che riconosca e valorizzi l'interculturalità, il protagonismo e l'autorganizzazione delle/dei migranti e delle minoranze;
- la prevenzione e la lotta contro ogni forma di discriminazione, intolleranza, violenza e censura;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale.

Articolo 3 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

1) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore delle/dei proprie/i associate/i, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

Federica

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle/dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusa la banca del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'associazione si propone di:

1) adoperarsi contro ogni forma di ingiustizia, emarginazione e violenza nei confronti delle donne e dei minori, sostenere e promuovere sportelli e centri antiviolenza per offrire servizi di pronta assistenza, orientamento, prevenzione, sostegno, mediazione linguistica e consulenza psicologica, sociale e legale, attivando anche iniziative culturali, sociali, educative, compresi interventi formativi per insegnanti e operatori e iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche con la stampa di opuscoli e l'utilizzo di ogni altro strumento idoneo allo scopo;

2) progettare e realizzare interventi culturali, educativi, sociali, assistenziali, sanitari e di mediazione culturale, con attenzione alle problematiche inerenti l'assistenza sanitaria e il diritto alla salute, per aiutare le/i cittadine/i straniere/i, le minoranze sociali, i soggetti deboli e le vittime di violenza e discriminazione a inserirsi in modo consapevole e autonomo nella nostra società;

3) promuovere e sostenere l'accoglienza delle/dei migranti con interventi di assistenza, informazione, mediazione culturale, insegnamento della lingua, consulenza psicologica e legale e sviluppare iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi interculturali, anche attraverso la stampa di libri o documentazione culturale, sociale o informativa in genere e tramite indagini sociali, scambi culturali, gemellaggi e altre forme idonee di scambio tra ragazze/i e famiglie del nostro e di altri paesi;

4) promuovere la collaborazione e la stipula di convenzioni o protocolli d'intesa con altre associazioni, cooperative, enti locali, istituzioni pubbliche, scolastiche, culturali, sociali, sanitarie e con tutti quegli enti pubblici e privati con i quali è possibile sviluppare forme di collaborazione utili al perseguimento degli scopi sociali, anche nell'ambito di partenariati internazionali;

5) promuovere al proprio interno gruppi di lavoro permanenti o temporanei dedicati in modo specifico a singole aree di attività, per facilitare la partecipazione di tutte/i le/i socie/i e coordinare in modo sinergico le diverse attività.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle/dai proprie/i associate/i. La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la/il volontaria/o è socia/o o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le/i volontarie/i dell'Associazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle/ai proprie/i associate/i, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Le/i Socie/i

Articolo 5 – Ammissione delle/dei socie/i

Il numero delle/dei socie/i è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può

Roberta

Roberto

diventare socia/o chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, le/i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socia/o previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Alle/agli aspiranti socie/i sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socia/o, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le/gli aspiranti socie/i devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 – Procedimento di ammissione

È compito del Consiglio Direttivo, o di una/o o più Consigliere/i da esso espressamente delegate/i, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le/gli aspiranti socie/i abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS alla/al nuova/o socia/o e il suo nominativo sarà annotato nel Libro delle/dei Socie/i.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessata/o potrà presentare ricorso alla/al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea delle/dei Socie/i alla sua prima convocazione, e in ogni caso entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 7 – Diritti delle/dei socie/i

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte/i le/gli associate/i.

Le/i socie/i hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere elette/i componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo Statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea le/i socie/i che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8 – Doveri delle/dei socie/i

La/il socia/o è tenuta/o a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo della/del socia/o mantenere una condotta di rispetto verso le/gli altre/i socie/i e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea delle/dei socie/i;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socia/o

La qualifica di socia/o si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 10 – Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti della/del socia/o, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- non osservare le disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrare l'Associazione, i suoi organi sociali, le/i sue/suoi socie/i;
- attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriarsi indebitamente di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;
- arrecare danni morali o materiali ad altra/o socia/o ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottare condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente Statuto.

Articolo 11 – Trasparenza

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto alla/al socia/o con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni alla/al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, che deciderà in via definitiva entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell' Associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15 – Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'Assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea delle/dei Socie/i;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017.

Gli organismi durano in carica quattro anni e le/i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché le/i partecipanti siano informate/i della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano poste/i in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 17 – Partecipazione

Partecipa all'Assemblea generale chiunque abbia provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi nella bacheca della sede sociale e/o da inviare alle/ai socie/i tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale delle/dei socie/i può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dalla/dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto delle/dei socie/i aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 – Convocazione dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno delle/dei socie/i con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle/degli intervenute/i. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti delle/dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto è personale. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24 del CTS. Ogni socia/o può farsi rappresentare da un'altra tesserata o un altro tesserato mediante delega scritta. Ogni socia/o non può rappresentare più di un'altra socia o un altro socio.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto delle/dei socie/i è indispensabile la presenza di almeno un terzo delle/dei socie/i con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti delle/dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza delle/degli intervenute/i.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta delle/dei socie/i aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei quattro quinti delle/dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell'Associazione o da una/un socia/o eletta/o dall'Assemblea stessa. La/il Presidente dell'Assemblea propone una/un segretaria/o verbalizzante eletta/o in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo delle/dei socie/i presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le/i componenti del

Roberto

Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della/del segretaria/o che li firma insieme alla/al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione delle/dei socie/i per la consultazione.

Articolo 22 – Competenze dell'assemblea

L'Assemblea generale, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca le/i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre socie/i, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità delle/dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, che ne stabilisce il numero, potendo essere composto da un minimo di 5 elette/i fra le/i socie/i. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni e le/i sue/suoi componenti sono rieleggibili.

Le/i componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadine/i non socie/i in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 25 – Cariche sociali

- La/il Presidente è eletta/o dall'Assemblea delle/dei socie/i;
- la/il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- la/il Vicepresidente: coadiuva la/il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- la/il Segretaria/o: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con la/il Presidente; presiede il Consiglio in assenza della/del Presidente e della/del Vicepresidente;
- la/il Tesoriera/e: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza della/del Presidente, della/del Vicepresidente o della/del Segretaria/o è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere una/un nuova/o incaricata/o all'interno delle/dei proprie/i componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione della/del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello Statuto; in caso di dimissioni, decesso o decadenza della/del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni la/il VicePresidente; in questo caso il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea delle/dei socie/i entro trenta giorni per nominare la/il nuova/o Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra le/i sue/suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea delle/dei socie/i;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;

Facchinetti

formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
deliberare circa l'ammissione delle/dei socie/i, può delegare allo scopo una/o o più Consigliere/i;
deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti delle/dei socie/i;
sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi *una tantum* o correnti, a sostegno delle attività sociali;
compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente Statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea delle/dei socie/i.

Articolo 27 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre Consigliere/i o su convocazione della/del Presidente. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità delle/dei Consigliere/i. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle/dei Consigliere/i e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti delle/dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da una/un sola/o Consigliera/e. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della/del Segretaria/o, che lo firma insieme alla/al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione delle/dei socie/i che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 – Decadenza e dimissioni delle/dei Consigliere/i

Le/i Consigliere/i sono tenute/i a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. La/il Consigliera/e che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque la/il Consigliera/e dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà della/del Consigliera/e rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta alla/al Presidente e dallo stessa/o riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

La/il Consigliera/e decaduta/o o dimissionaria/o può essere sostituita/o, ove esista, dalla/dal socia/o risultata/o tra i non elette/i all'elezione del Direttivo; diversamente la prima Assemblea utile provvede a reintegrare le/i componenti del Consiglio decadute/i; le/i nuove/i elette/i rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza delle/dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 delle/dei Consigliere/i.

Adunanza

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 – Organo di controllo

I) L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, da individuare anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso dovrà essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II.

II) Le cariche di Consigliera/e e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, alle/ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno una/o delle/dei componenti deve essere scelta/o tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile, le/i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, comma I, lett. a).

IV) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

V) Le/i componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori/ori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'Organo di Controllo ed è a disposizione delle/dei socie/i che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 – Revisione legale

I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- a. potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di Controllo, qualora sia costituito da revisore/i legali iscritte/i nell'apposito registro;
- b. ovvero nominerà una/un revisora/e legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti delle/degli associate/i.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

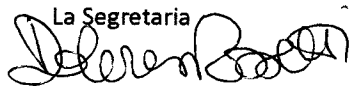
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra le/i socie/i del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello Statuto nazionale di "ARCI APS", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

La Segretaria



La Presidente

